



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 30/07/2018

### FATTO

La controversia riguarda un contratto di finanziamento nelle forme della cessione del quinto della pensione stipulato in data 28.05.2007 ed estinto anticipatamente, in data 28.02.2009, previa emissione di conteggio estintivo del 12.02.2009, che risulta essere allegato nel fascicolo di parte ricorrente.

Esperito infruttuosamente reclamo nei confronti dell'intermediario, il ricorrente, per il tramite di un difensore di fiducia, si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario formulando le seguenti conclusioni:

- a) accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la restituzione in misura proporzionale delle commissioni corrisposte e dei premi assicurativi non goduti, in seguito all'estinzione anticipata del contratto di prestito personale mediante cessione "pro solvendo" di quote della retribuzione mensile;
- b) per l'effetto disporre che l'intermediario provveda a rimborsare nei confronti del ricorrente la somma di € 1.401,27, a titolo di commissioni e di premi assicurativi non goduti, in seguito all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione "pro solvendo" di quote della retribuzione mensile, effettuata in data 28.03.2009;
- c) disporre nei confronti dell'intermediario il rimborso delle spese di difesa sostenute dall'istante per il presente procedimento.



L'intermediario non si è costituito.

## DIRITTO

Il ricorso va accolto parzialmente per le ragioni di seguito esposte.

Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

Il Collegio ritiene in linea di principio che: (1) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (2) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (3) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (4) l'importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (Coll. Milano, n. 1337/14).

L'estinzione del finanziamento è avvenuta in corrispondenza della 17a rata di rimborso risulta dalla documentazione depositata nel fascicolo di parte ricorrente, ovvero dal conto estintivo del 12.02.2009 e dalla quietanza liberatoria del 3.03.2009.

Il ricorrente chiede il rimborso delle commissioni genericamente individuate intendendo riferirsi, con ogni probabilità, alle voci di costo (commissioni bancarie e commissioni di intermediazione), oltre al premio assicurativo, e quantifica la relativa richiesta in complessivi € 1.401,27 al netto di € 82,50 (rimborso già ottenuto di parte del premio assicurativo a copertura del rischio vita. Cfr. p. 4 del ricorso).

Il documento di sintesi allegato al contratto riporta pedissequamente le voci di spesa previsti dal frontespizio del modulo contrattuale senza null'altro specificare. Un riferimento alle attività remunerate è contenuto nella clausola disciplinante l'estinzione anticipata ex art. 14 delle condizioni generali di contratto ed in cui si fa riferimento ad attività soggette a maturazione nel tempo e che, secondo il prevalente e pacifico orientamento dei Collegi deve considerarsi *recurring*.

Su queste basi, l'intermediario deve rimborsare al cliente quale quota non maturata delle commissioni bancarie l'importo di € 105,69; per la commissione intermediazione € 852,33 ed € 443,25 per il premio assicurativo, per un importo complessivo di € 1.401,28. Essendo la domanda formulata per € 1.401,27, risulta questa la somma da liquidare in favore del ricorrente, nel rispetto del principio processuale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per quanto concerne la liquidazione delle spese legali, data la natura serialità del contenzioso in esame, in linea con orientamenti condivisi tra tutti i Collegi, esse non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.401,27.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO